



**ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  
ALIGHIERI DANTE**

Via Gramsci, 12 (Pieris) 34075 San Canzian d'Isonzo Tel. 0481 76046

C.F. 81003930310

e-mail: [goic80800r@istruzione.it](mailto:goic80800r@istruzione.it); [goic80800r@pec.istruzione.it](mailto:goic80800r@pec.istruzione.it);

sito web: <http://icpieris.goiss.it>

Circ. n. 113

San Canzian d'Isonzo, 5 gennaio 2017

Ai genitori degli alunni  
e ai docenti delle Scuole dell'Infanzia,  
Primarie e Secondaria di primo grado  
dell'Istituto Comprensivo

**Oggetto: regole del garante per la privacy**

Con Circ. n. 73 del 17 novembre 2016 la scrivente inoltrava ai docenti il *Vademecum* relativo all'utilizzo dei dati personali e dei dati sensibili.

Valutata l'importanza dell'argomento - e in riferimento a recenti episodi di pubblicazione sui *social network* di immagini riprese a scuola - si reputa importante fare maggiore chiarezza su quanto sia e quanto non sia consentito.

Il decalogo seguente illustra le regole che, a decorrere dal 6 settembre 2012, sono divenute operative nell'ambito delle istituzioni scolastiche e che, se violate, comportano conseguenze amministrative e/o penali.

1. È consentito l'uso di *smartphone*, *tablet* e cellulari solo a fini didattici e di registrazione. È vietato divulgare sul *Web* le lezioni o la ripresa di persone senza il loro consenso.
2. Gli insegnanti possono scegliere di assegnare dei temi che riguardino la sfera personale degli alunni: sta alla sensibilità di ciascun docente deciderne la lettura in classe.
3. È consentito fare riprese, fotografie o registrazioni, anche da parte dei genitori, durante le gite, i saggi e le recite scolastiche con il divieto di diffonderle sul *Web*.
4. Ogni informazione dell'ambiente scolastico di carattere generale è pubblica, ma ogni comunicazione di carattere personale va trasmessa individualmente.
5. È consentito l'utilizzo, da parte delle scuole, di telecamere interne per la sicurezza pubblica con l'obbligo di segnalazione; quelle esterne devono limitare il campo di ripresa. È obbligatorio cancellare le immagini dopo 24 h.
6. È obbligatoria la vigilanza sulla protezione dei dati che riguardano le iscrizioni, le pagelle e i registri *on line*.
7. Previo consenso delle famiglie, le scuole possono segnalare i dati sensibili degli alunni alle pubbliche amministrazioni solo al fine di favorire l'orientamento e la formazione.
8. I voti degli scrutini e degli esami di Stato devono essere pubblicati all'albo degli Istituti con l'obbligo di non pubblicare le prove differenziate degli alunni diversamente abili.

Le informazioni sul rendimento scolastico sono infatti soggette a regime di trasparenza.

9. Eventuali ricerche da parte di università possono essere avviate solo previa informativa indirizzata ai genitori che esercitano la facoltà o meno di adesione.
10. Le scuole hanno l'obbligo di informare le famiglie sui dati raccolti con il pieno diritto di rettificarli o aggiornarli, con riserbo speciale sulle origini etniche, stato di salute e fede religiosa.



Per il Dirigente Scolastico:

prof. Germano LUSNIG

il docente vicario

dott.ssa Alessandra REA

A handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of Alessandra Rea, the substitute teacher mentioned in the text.